

CODICE DEONTOLOGICO

"Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente"

Sindacato dei professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro - "asa"

Premessa

L'Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente, Sindacato dei professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro, in sigla "asa", rappresenta e tutela gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati presso autorità, enti ed istituzioni in ogni sede, ed a qualsiasi livello, nell'ambito del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento degli Associati "asa" nello svolgimento della propria attività professionale.

L'appartenenza all'Associazione "asa" garantisce gli iscritti ed il cliente all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro. A difesa del cliente gli Associati "asa" si impegnano a rispettare il Codice Deontologico che costituisce uno strumento di garanzia per il cliente.

Il presente Codice Deontologico costituisce elemento di accettazione obbligatoria per l'adesione e l'iscrizione all'Associazione "asa".

I Soci

Sono soci dell'associazione i professionisti "Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione" (RSPP), "Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione" (ASPP) ed i "Coordinatori per la Progettazione e l'Esecuzione dei Lavori", in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, che ne condividano in modo espresso gli scopi, che svolgano attività o siano interessati ai settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro, che presentino richiesta scritta. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti all'osservanza

dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Deontologico e delle Deliberazioni adottate dagli organi sociali. Gli associati vengono ammessi all'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per dimissioni o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Il rapporto associativo può essere risolto dall'associazione in qualunque momento. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, nei confronti degli associati che: a) non partecipino alla vita dell'associazione ovvero tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione; b) non eseguono il versamento delle quote sociali entro il trenta gennaio di ogni anno; c) non adempiano ai doveri inerenti la qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti ed inappellabili. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 1 – Principi fondamentali

I principi fondamentali, sui quali si basa il Codice Deontologico, sono relativi ai rapporti del Socio con l'Associazione, con i colleghi e con il committente.

Art. 2 – Rapporto del Socio con l'Associazione

L'appartenenza del Socio all'Associazione "asa" comporta per lo stesso il dovere di collaborare con gli Organi Istituzionali dell'Associazione "asa".

Nel far parte dell'Associazione "asa", i Soci si impegnano, in ogni loro comportamento associativo:

A partecipare alla vita associativa;

A contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;

A rispettare le direttive che l'Associazione "asa" deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;

Ad osservare lo Statuto, il Codice Deontologico, il Codice Etico, le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra l'Associazione "asa" e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale;

p. 2/7

Ad essere in regola con la quota annuale prevista per l'iscrizione all'Associazione;

Ad informare tempestivamente l'Associazione "asa" di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri associati e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;

Per il socio "asa" è l'Associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri soci e con i soggetti a cui è rivolta l'attività professionale;

Il socio può utilizzare la propria appartenenza all'Associazione "asa" solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali;

Il socio non può operare a nome dell'Associazione "asa" se non a fronte di uno specifico incarico formale deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell'Associazione da esso autorizzato;

Il socio non può usare il Marchio dell'Associazione "asa" (Marchio "asa"), se non a fronte di uno specifico incarico formale deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell'Associazione "asa" da esso autorizzato.

Art. 3 – Rapporti con i colleghi

Ogni socio deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

Il socio deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Associazione ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Il socio deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.

Art. 4 – Rapporti con il committente

Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. Il socio è tenuto al segreto professionale, non può quindi,

p. 3/7

senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Il socio deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti.

Art. 5 – Incarichi professionali

Nell'esercizio della propria attività professionale il socio deve rispettare le leggi dello Stato, i principi costituzionali e l'ordinamento comunitario.

Il socio è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

Il socio adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Il socio rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

Il socio sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

Il socio sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Il socio deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione. Il socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall'Associazione "asa" è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.

p. 4/7

Art. 6 – Formazione continua

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza.

Art. 7 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per tre anni. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento. Ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre ricorso per violazioni dello statuto e dei regolamenti. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato salvo diversa decisione del collegio.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente per la verifica della costante applicazione del Codice Deontologico, fornendone l'esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale

Art. 9 – Giudizi disciplinari

Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico o degli interessi associativi, il Consiglio Direttivo avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei soci;

Il Consiglio Direttivo, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

p. 5/7

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) risoluzione del rapporto associativo.

La sanzione è adottata dopo aver sentito il socio a propria difesa, in forma scritta, e qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno con comparizione personale, previo invito a comparire inviato con adeguato preavviso.

L'avvertimento: comunicato dal Presidente su delega del Consiglio Direttivo, consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura: dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.

La sospensione: atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata della sospensione è stabilita dal Consiglio Direttivo con un massimo di sei mesi.

La sospensione interviene anche nei casi di: interdizione dai pubblici uffici; emissione di mandato o ordine di cattura.

Terminato il periodo di sospensione il socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purché in regola con la quota associativa.

Art. 10 – Risoluzione del rapporto associativo

La risoluzione è deliberata dopo aver sentito il socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell'Associazione "asa", a causa della inosservanza del presente Codice Deontologico.

La revoca dell'iscrizione all'Associazione "asa" è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall'Associato all'atto della iscrizione – rispetto del Codice Deontologico, Codice Etico e dell'uso del Marchio "asa" -.

In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l'immagine dell'Associazione "asa".

Art. 11 – Sanzioni del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d'ufficio e risulti palesemente infondato, il Consiglio Direttivo valuterà l'esistenza dei presupposti per adottare una p. 6/7

sanzione disciplinare nei confronti del socio che ha dato avvio al procedimento stesso.

Art. 12 – Inappellabilità delle decisioni

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti ed inappellabili.

Art. 13 – Disposizioni finali

L'adozione del presente Codice Deontologico è deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Codice Deontologico sarà periodicamente verificato e, se del caso, aggiornato da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.